



**COMUNE DI SILVANO PIETRA
PROVINCIA DI PAVIA**

Via Umberto I°, 31 – 27050 SILVANO PIETRA (PV)

e-mail info@comune.silvanopietra.pv.it

pec comune.silvanopietra@legalpec.it

ORDINANZA N. 3 DEL 12/07/2025

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI DI IGIENE PUBBLICA PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E CONTENIMENTO DEI TOPI E DEI RATTI SUL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PRESO ATTO dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATO l'art 50 co.5 del d.lgs 267/00 ai sensi del quale "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

CONSIDERATO che il sindaco, quindi, nella sua qualità di rappresentante della comunità locale, può adottare un'ordinanza contingibile e urgente in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

RITENUTO di dover disporre l'adozione delle necessarie e indifferibili cautele, anche nel rispetto del principio di precauzione;

ATTESO CHE di recente sono pervenute a questi uffici numerose segnalazioni di cittadini relative alla presenza di ratti in ambito urbano;

CONSIDERATO che solo azioni coordinate di derattizzazione su aree pubbliche e private possono portare a una reale lotta ai roditori;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra, procedere a interventi di derattizzazione per tutti gli immobili (edifici, costruzioni, spazi di proprietà privata o di enti) situati sul territorio comunale;

RICHIAMATA la legge n 241 del 07.08.1990 e s.m.i (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RICHIAMATO il D.lgs.n 97 del 20.05.2016 (revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 06.11.2012 n 190 del D.Lgs. 14.03.2013 n 33, ai sensi dell'art 7 della legge 07.08.2015 n 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);

ORDINA

A tutti i proprietari e a tutti coloro che a qualsiasi titolo abbiano disponibilità o amministrazione di immobili (edifici, costruzioni, locali, aree e spazi), nessuno riservato o escluso, di appartenenza di privati o di enti, siti nel territorio del Comune, di:

-mantenere pulite le aree esterne delle proprietà private (spazi destinati a giardini, orti e /o a verde);

- eseguire lo sfalcio periodico dell'erbe (almeno tre volte all'anno) delle aree esterne alla proprietà o delle aree in conduzione, nonché delle aree che, seppure agricole, si trovino nelle immediate vicinanze di fabbricati, salvo che queste ultime siano interessate da colture intensive, che seguiranno in tal caso tempi naturali di raccolta dei prodotti stessi;

-non abbandonare rifiuti, in particolare quelli di tipo organico; tutti i rifiuti devono essere conferiti, per tipologia, negli appositi cassonetti per la raccolta differenziata, avendo cura di non lasciare nulla all'esterno di questi;

- prevenire in ogni caso la diffusione dei roditori infestanti, evitando di accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto rifiuti e oggetti che possano favorirne la nidificazione;

- chiudere, sigillandoli con materiali adeguati, tutti i fori, anche attorno al passaggio delle tubazioni e delle canalizzazioni, le fessure ed i passaggi eventualmente presenti nelle pareti, pavimenti, soffitti, sia interni che esterni di tutti i fabbricati e con cura particolare per i fabbricati che ospitano attività legate al deposito, alla lavorazione e alla somministrazione di prodotti alimentari;

- dotare ogni apertura con l'esterno (prese d'aria, bocche di lupo, ecc.) di rete metallica a maglie non superiori a 4 mm, onde impedire il rifugio dei roditori infestanti;

- rendere inaccessibili i locali caldaia, ove possono, esservi condizioni di temperatura idonee alla nidificazione, i quadri elettrici e i locali di servizio che possano costituire punti di richiamo e di rifugio;

- conservare gli alimenti in contenitori ben chiusi;

- non lasciare in contenitori aperti o in luoghi accessibili i cibi degli animali domestici, se non per il tempo necessario al pasto;

-assicurare un'idonea attività di derattizzazione, eseguita a loro cura, spese e responsabilità, di quei locali che costituiscono ricetto di ratti, quali: scantinati, soffitte, sottotetti, spazi destinati a giardini e a verde in genere, distacchi, cunicoli, gallerie, ruderi, depositi avvalendosi di imprese di disinfestazione regolarmente

autorizzate allo svolgimento di tali attività, eseguendo un primo intervento entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza ed un secondo intervento a distanza di circa 30 giorni dal primo; tali interventi dovranno eseguirsi nel rispetto dell'Ordinanza 12/07/2019 del Ministero della Salute "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati", come da ultimo prorogata con ordinanza Min. Salute 09/08/2023;

- l'attività di derattizzazione dovrà essere particolarmente accurata ed estesa a tutti gli ambienti ed alle relative aree pertinenziali e/o superfici scoperte, in caso di fabbricati dismessi, disabitati e/o in disuso, nonché per cantieri edili di durata superiore ai 12 mesi e cantieri sospesi e/o abbandonati;

- consentire libero ed incondizionato accesso a tutti i funzionari ed agenti incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

- conservare in originale il documento attestante l'avvenuta esecuzione degli interventi, indicante l'indirizzo dell'area e/o stabile derattizzato, il nome del conduttore o del responsabile, la data dell'intervento, le specifiche sui mezzi tecnici e i prodotti utilizzati, rilasciato dalla Ditta esecutrice, per almeno due anni dalla data dell'intervento, ed esibirlo nel caso di accertamenti da parte degli organi di vigilanza;

a tutti i cittadini:

- di non distribuire alimenti a colombi o altri animali appartenenti alla fauna selvatica né su aree pubbliche, né su aree private;

- di non abbandonare nell'ambiente resti di cibo di qualunque genere.

AVVERTE

che, ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle Leggi e regolamenti vigenti in materia, la violazione e inosservanza delle disposizioni contenute nel provvedimento adottato con la presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267);

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Silvano Pietra della presente Ordinanza per un periodo non inferiore a giorni 180 (Centottanta);

- che la presente ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a:

1. ATS Pavia protocollo@pec.ats-pavia.it;
2. Settore Polizia Locale.

- che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di

competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

AVVISA

che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e s.m.l., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante sito internet comunale e negli spazi riservati alle affissioni.

IL SINDACO
PAOLO MUTTI

